REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2014

recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([1]), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La versione in lingua slovena del regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione ([2]) contiene un errore ripetuto poiché il termine «operatore del settore alimentare e dei mangimi» è errato. Per tale motivo si rende necessaria una rettifica della versione in lingua slovena. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.

(2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 1135/2009.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È interessata unicamente la versione in lingua slovena.

Article 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

([1]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

([2]) Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE (GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3).